

Statuto Associazione Culturale Il Triangolo delle Verdure

Articolo 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione denominata Il Triangolo delle Verdure.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede a Palermo, in Viale Sandro Pertini n°2061. L'Associazione può istituire sedi secondarie a livello locale, provinciale o regionale.

Articolo 3 -Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Oggetto sociale

a) L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue lo scopo di diffondere un'agricoltura sana ed etica al fine di:

- promuovere la produzione agricola per l'autoconsumo e lo scambio tra i Soci;
- promuovere il consumo di prodotti naturali ed eco-compatibili;
- sostenere una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ecosistema;
- promuovere l'agricoltura sociale;
- promuovere la cultura e la pratica dell'allevamento responsabile;
- tutelare gli ecosistemi locali nel rispetto della biodiversità;
- diffondere consapevolezza e conoscenza sull'agricoltura e l'alimentazione;
- diffondere consapevolezza e conoscenza nell'ambito della lavorazione, trasformazione, conservazione domestica o artigianale delle produzioni agricole;
- diffondere consapevolezza e conoscenza nell'ambito della bio-edilizia e bio-architettura;
- promuovere la tutela, la conservazione e la riproduzione di sementi o altro materiale di riproduzione di varietà locali;
- promuovere il benessere psicofisico della persona attraverso il contatto con la natura e il lavoro agricolo;
- favorire il costituirsi di relazioni interpersonali tra i Soci, di scambio di esperienze e di saperi, di mutuo aiuto e attività sociali;
- promuovere e organizzare la raccolta e la commercializzazione di prodotti agricoli in terreni abbandonati, stabilendo rapporti di garanzia con i proprietari;
- promuovere e organizzare la pulizia e la manutenzione di terreni o aree verdi, sia pubbliche che private, limitando così il rischio incendi e/o il degrado urbano e rurale, stabilendo rapporti di garanzia con i proprietari o con chi li ha in legale custodia.

b) Le azioni svolte dall'Associazione per raggiungere le proprie finalità saranno:

- Costituire e gestire orti urbani.
- Fornire assistenza, tutoraggio, e dare informazioni ai Soci sulle pratiche agricole e sui rimedi naturali o biologici per proteggere le colture e seguirne lo sviluppo.
- Promuovere la cultura e la pratica dell'allevamento responsabile che guarda al benessere animale e umano.
- Organizzare corsi di formazione ed aggiornamento sull'agricoltura, sull'alimentazione, sulla promozione del benessere personale, sulla gestione dei rifiuti e su quanto altro attiene le finalità dell'Associazione.
- Organizzare progetti e promuovere attività didattiche sia per alunni di ogni ordine e grado, sia per adulti.
- Organizzare o patrocinare eventi, convegni, incontri informativi e/o divulgativi sui temi dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'alimentazione.
- Organizzare e promuovere progetti di ortoterapia, di attività assistite da animali (AAA), di terapie assistite da animali (AAT) e di educazione assistita da animali (AAE).
- Organizzare attività di lavorazione, trasformazione e conservazione dei cibi a livello domestico sia a scopo didattico, sia a scopo dimostrativo, sia a scopo commerciale nei limiti posti dall'ordinamento giuridico e dal presente Statuto.
- Organizzare attività di cura e manutenzione del verde urbano e/o rurale, sia pubblico che privato.
- Promozione di prodotti naturali ed eco-compatibili, delle loro tecniche di utilizzo e di auto-produzione.
- Ricercare la collaborazione con Enti pubblici o privati, partecipare a bandi e/o progetti aventi finalità simili a quelle dell'Associazione.

c) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 5 - Struttura dell'Associazione

L'Associazione ha i seguenti Organi Sociali:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere

Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica; possono però essere ammessi rimborsi spese purché documentati ed autorizzati dal Consiglio direttivo.

Articolo 6 – Soci, diritti e doveri

- a) Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Chiunque sia interessato ad associarsi deve presentare una richiesta di ammissione all'Associazione sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza. Nella domanda l'interessato dovrà specificare le sue complete generalità e dichiarare di accettare lo Statuto e l'eventuale regolamento interno e versare la quota associativa. Il diniego all'ammissione da parte del Consiglio Direttivo va motivato.
- b) La quota sociale annuale sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Per il primo anno la quota sociale annuale è di € 10 (dieci).
- c) La validità del tesseramento è da considerarsi per l'anno solare ed a partire da tre mesi antecedenti lo stesso, quindi la quota associativa versata nell'ultimo trimestre è considerata valida anche per l'anno successivo. L'Associazione si riserva in futuro la possibilità di stabilire un criterio di validità diverso tramite il regolamento interno della stessa. La validità del tesseramento è estesa anche ai componenti del nucleo familiare.
- d) L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
- e) Si distinguono quattro diverse categorie di Soci:
- i Soci Fondatori, cioè le persone che compaiono nell'atto costitutivo;
 - i Soci Ordinari, ovvero coloro che vengono ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo e che versano la quota sociale;
 - i Soci Sostenitori, sono coloro che, oltre alla quota sociale ordinaria, versano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - I Soci Onorari: tutti coloro che per specifici meriti vengono nominati come tali dal Consiglio Direttivo su proposta di uno dei membri del Consiglio o su proposta dell'Assemblea dei Soci.
- f) Tutti i Soci dell'Associazione hanno diritto di voto in Assemblea dei Soci.
- g) I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori possono candidarsi alle cariche sociali purché siano in regola con il pagamento delle quote sociali, la cui entità è stabilita dal Consiglio Direttivo.
- h) Tutti i Soci hanno il diritto di venire informati e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e, se espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, di essere rimborsati per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività.
- i) I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo.
- l) Tutti i Soci devono rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali. Devono tenere un comportamento corretto verso tutti i Soci e collaborare con quelli preposti alle cariche sociali per il raggiungimento delle finalità associative.
- m) Tutti i Soci devono versare la quota associativa nelle modalità e nei termini decisi dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Recesso, decadenza ed esclusione del Socio

- a) Il Socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.
- b) Decade automaticamente il Socio che per oltre sei mesi non paga la quota associativa.
- c) Il Socio che non rispetta i doveri dello Statuto o del regolamento interno o che assume comportamenti in contrasto con lo spirito associativo può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione all'interessato che ha trenta giorni per presentare eventuali giustificazioni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata l'esclusione.
- d) Se l'esclusione riguarda un Socio Consigliere, lo stesso non è ammesso alla votazione.

Articolo 8 – L'Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Hanno il diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Sono ammesse un massimo di due deleghe per Socio.
- b) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente o 1/3 del Consiglio Direttivo o 1/5 dei Soci ne ravvisino l'opportunità.
- c) Nelle deliberazioni sull'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Soci del Consiglio Direttivo non possono votare.
- d) L'Assemblea ordinaria si riunisce anche ogni 4 anni per l'elezione del Consiglio Direttivo e delle altre cariche.
- f) Qualora se ne ravveda la necessità, all'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto, anche professionisti o esperti nelle specifiche problematiche affrontate.
- g) Le convocazioni all'Assemblea saranno effettuate dal Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica inviata ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata e/o a mezzo di pubblicazione sul sito internet e/o sui social network.
- h) L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione, e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
- i) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, o da persona designata dall'Assemblea.
- l) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea

è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

m) Per le modifiche alle finalità e agli strumenti dell'Associazione L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

n) I Soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

o) Il verbale di ogni Assemblea verrà stilato dal Vicepresidente e controfirmato dal Presidente. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Vicepresidente, nell'apposito libro-verbali.

p) Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo è composto da n° 3 membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere. I Soci fondatori che ricoprono le cariche del primo mandato restano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

b) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei Soci può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

c) Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo entro il termine massimo di 3 mesi.

d) I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

e) Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea, e nei limiti di quanto stabilito dalla stessa, per il buon funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità statutarie.

f) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

g) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. E' da ritenersi valido se sono presenti la metà più uno dei membri e assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

h) Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

i) Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Vicepresidente che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Presidente

a) Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei Soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e il potere di firma per l'Associazione. Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione, tiene aggiornato l'Albo dei Soci.

b) In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 11 – Vicepresidente

a) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, qualora questi sia impossibilitato.

b) Svolge le funzioni di Segretario nel Consiglio Direttivo. Registra la presenza alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e ne dirama gli avvisi.

c) Il Vicepresidente ha il compito di compilare e conservare i verbali delle Assemblee nel libro dei verbali.

d) Può avvalersi per le mansioni di segreteria e per le attività intersociali più complesse di soggetti estranei alla Associazione la cui scelta e la cui eventuale retribuzione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Tesoriere

a) Il Tesoriere ha il compito di redigere il bilancio annuale da presentare alla l'Assemblea dei Soci.

b) Deve curare l'esazione delle quote e dei contributi Sociali ordinari e straordinari e di quanto altro derivante dall'Associazione in ragione della sua attività.

c) Il Tesoriere gestisce le somme pervenute all'Associazione ed emette gli ordini di pagamento su conforme avviso del Consiglio Direttivo.

d) Deve tenere la contabilità ordinaria e l'inventario aggiornato del patrimonio mobiliare ed immobiliare della Associazione.

e) Il Tesoriere può avvalersi del servizio di persone anche estranee alla Associazione la cui scelta e retribuzione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Bilancio di esercizio

- a) Gli esercizi sociali si concluderanno il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà alla formazione del bilancio da presentare all'Assemblea dei Soci.
- b) Il rendiconto dovrà essere depositato nella sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Articolo 14 - Patrimonio dell' Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative versate dai Soci ordinari e dai contributi volontari straordinari versati dai Soci Sostenitori;
- dai contributi ricevuti da Enti Pubblici e privati, da Università, da Istituti di ricerca, da donazioni effettuate da persone giuridiche e da privati, da somme pervenute in relazione all'attività esercitata;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 15 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative dei Soci Ordinari;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art.14;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni ed erogazione di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci.

Articolo 16 – Scioglimento

- a) Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
- b) L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 17 – Varie

- a) Tutte le cariche sociali del primo mandato vengono assunte dai Soci fondatori che nell'atto costitutivo ne indicano le specifiche cariche. Tali cariche durano quattro anni.
- b) Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità statutarie, migliorare il funzionamento degli organi sociali, delle cariche sociali, della fruizione dei servizi offerti ai Soci e di quanto altro attiene la vita dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, alla cui osservanza sono tenuti tutti i Soci.

Articolo 18 – Norme generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile.